



COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

Provincia di Alessandria

COPIA

Determinazione del Responsabile **Servizio: SEGRETERIA**

**N. 118
del
12/12/2017**

OGGETTO :

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2017. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE.

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;
- VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

**Determinazione n.118 del 12.12.2017. Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2017.
Costituzione fondo risorse decentrate.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs. 118/2011;

Visti gli articoli 3 e 4 del C.C.N.L. relativo al personale non dirigente, dipendente degli enti del comparto "Regioni – Autonomie locali", stipulato in data 01.04.1999;

Visto l'art. 4 del CCNL 22.01.2004 che ha sostituito l'art. 5 del CCNL 01.04.1999;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 50 del 12.12.2017 avente ad oggetto: "*Trattamento accessorio personale dipendente anno 2017: autorizzazione alla costituzione del fondo, linee di indirizzo e criteri per le modalità costitutive da osservare in materia di disciplina delle risorse decentrate, formalizzazione delle direttive atte a definire gli interventi ritenuti prioritari e per le trattative con le organizzazioni sindacali*";

Considerato che, al fine di avviare il procedimento per le trattative con la delegazione sindacale e la r.s.u. in merito all'utilizzo delle risorse decentrate integrative, occorre quantificare, nel rispetto delle vigenti norme di legge e contrattuali e delle disponibilità di bilancio, le risorse da destinare all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2017, ex art. 15 CCNL 01.04.1999;

Considerato che sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri dovrà acquisirsi formale parere da parte del revisore dei conti rilasciato anche sulla base di apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria dell'ente;

Visti i CCNL 01.04.1999, 05.10.2001, 22.01.2004, 09.05.2006, 11.04.2008 e 31.07.2009;

Visto il C.C.N.L. relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle "Regioni – Autonomie locali" stipulato in data 31.03.1999;

Dato atto, con particolare riguardo alle disposizioni contenute negli artt. 8, 9, 10 e 11 del suddetto C.C.N.L., in ordine al conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative, del verificarsi dei presupposti di cui all'art. 9, comma 6;

Dato altresì atto dell'obbligo di finanziamento – nell'ambito del fondo risorse decentrate ex art. 15 CCNL 01.04.1999 – delle progressioni economiche orizzontali di cui all'art. 5 del CCNL del 31.03.1999 e della quota di indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL 22.01.2004;

Considerato che gli oneri relativi alle posizioni organizzative (retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31.03.1999), trattandosi di Comune privo di qualifiche dirigenziali, possono invece essere finanziati con risorse autonome del bilancio;

Visto il Decreto Sindacale n. 6/2017 del 01.09.2017 con il quale è stata da ultimo individuata l'unica posizione organizzativa per questo Ente e la relativa Responsabile e conferite alla medesima le funzioni ai sensi dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto che l'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge 122/2010 e modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013, testualmente recita:

“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”;

Visto l'art. 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016):

“236. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”;

Viste:

- la Circolare della RGS n. 12 del 15/04/2011 che ha fornito gli indirizzi applicativi relativamente al blocco dei trattamenti economici disposti dall'art. 9 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010;
- la Circolare della RGS n. 17 del 24/04/2015 ed in particolare la sezione inerente il “Monitoraggio della contrattazione integrativa” (pag. 147 e ss.);
- la Circolare RGS n. 20 del 08/05/2015 circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;
- la Circolare RGS n. 12 del 23 marzo 2016 contenente indicazioni per il puntuale adeguamento del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, per effetto delle misure aggiuntive di contenimento della spesa pubblica previste dalla Legge di Stabilità 2016;

Dato atto inoltre che la RGS con propria circolare n. 16 del 02.05.2012 ha precisato che non rilevano al vincolo del rispetto dell'art. 9 comma 2-bis le eventuali risorse non utilizzate del fondo degli anni precedenti e rinviate all'anno successivo, in quanto le stesse non rappresentano un incremento del fondo bensì un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate ;

Richiamate le disposizioni dell'art. 23 – comma 2 – del D.Lg.vo n. 75/2017 che così recita *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. ... ”;*

Dato atto che mensilmente si procede ad erogare ai dipendenti i compensi la cui spesa è finanziata dal fondo delle risorse decentrate stabili, quali la progressione economica orizzontale, l'indennità di comparto, l'indennità per specifiche responsabilità, l'indennità di rischio;

Viste le pronunce di varie Sezioni della Corte dei Conti in materia di costituzione fondo per le risorse decentrate e delle decurtazioni da apportare alle medesime;

DETERMINA

- 1) Di quantificare per l'anno 2017 le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, ex art. 15 CCNL 01.04.1999, nelle risultanze desumibili dal prospetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che la quantificazione di che trattasi rispetta le vigenti norme di legge e contrattuali in materia;
- 3) Di dare atto che, sulla base degli allegati prospetti di quantificazione, la delegazione trattante di parte pubblica, così come costituita con deliberazione G.C. n. 50 del 12.12.2017, avvierà il procedimento di contrattazione con la delegazione sindacale sull'utilizzo delle risorse decentrate integrative 2017, ex art. 17 CCNL 01.04.1999;
- 4) Di dare atto che le risorse da destinare alla contrattazione decentrata integrativa 2017, così come quantificate nel presente provvedimento, sono state previste nello strumento di programmazione economico-finanziaria 2017/2019, approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 28.01.2017 e che le medesime non superano quantitativamente, salvo le esclusioni espressamente previste per legge, l'importo stanziato per lo stesso titolo per l'anno 2016;
- 5) Di applicare le norme di imputazione contabile previste per il trattamento accessorio e premiante al punto 5.2 del PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA - Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- 6) Di procedere alla pubblicazione della quantificazione del Fondo 2017 delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui al presente provvedimento nella sezione afferente il personale di cui all'ex art. 22 del D.Lgs. 33/2013 (Amministrazione trasparente).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CACOPARDO Dr. Francesco

FONDO DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22/01/2004 – ANNO 2017

1) Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, per l'anno 2017, come costituito dall'Ente è il seguente:

1.a) risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate ai sensi dell'art. 31 CCNL 22/01/2004 così composte:

DESCRIZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO (EURO)
C.C.N.L. 22/01/2004	Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl EE.LL. 02-05 e art. 32 c. 1 e 2)	27.115,00
C.C.N.L. 11/04/2008	Art. 8 comma 2 - incremento dello 0,6% del monte salari anno 2005 esclusa quota relativa alla dirigenza -	1.125,00
(Dichiarazione Congiunta n.14 CCNL 2002-05 - n.1 CCNL 2008-09)	Rideterminazione per incremento stipendio	1.916,00
(ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	Incremento per riorganizzazioni con aumento dotazione organica	1.163,00
Consolidamento decurtazione anni 2011-2014 dal 2015 in poi	Art. 9 comma 2-bis – riduzione per diminuzione del personale in servizio (n. 2 unità) intervenuta nel quadriennio 2011-2014.	-6.068,00
TOTALE (importo convenzionale)		25.251,00
A detrarre per led e progressioni effettuate a tutto il 31/12/2016		-15.203,88
A detrarre indennità di comparto		-3.846,60
Fondo effettivo risorse stabili		6.200,52

2.a) risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art. 31, comma 3 dello stesso CCNL, così composte:

CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO (EURO)
Art.15, c.5, CCNL 1998-2001	Nuovi servizi e riorganizzazioni senza aumento dotazione organica.	1.250,00
Art. 14, c. 4, CCNL 1998-2001 - C.C.N.L. 01/04/1999	Economie fondo straordinario 2016	3.334,00
TOTALE		4.584,00

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria
Castelletto d'Orba, li 12/12/2017

Il Responsabile Dell'Ufficio
F.to GHIO BARBARA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FRANCESCO DR, CACOPARDO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelletto d'Orba, li 15/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(FRANCESCO DR, CACOPARDO)
